CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale

Trattative diretta (TD) MePA per l'affidamento del servizio di realizzazione di brevi video sull'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e delle sue articolazioni da diffondere sui canali di comunicazione.

-Bando MePA Servizi- Sevizi di produzione di film e video
CPV – 92111000-2

SEZIONE I- CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere all'affidamento del servizio di realizzazione di brevi video sull'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e delle sue articolazioni da diffondere sui canali di comunicazione mediante trattativa diretta (TD) sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Le presenti clausole contrattuali costituiscono parte integrante del contratto che verrà successivamente stipulato.

Art. 1 – Oggetto del servizio

La presente TD MePA ha per oggetto l'affidamento del servizio di realizzazione di brevi video sull'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e delle sue articolazioni da diffondere sui canali di comunicazione.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

L'oggetto del servizio è la realizzazione, attraverso l'organizzazione di risorse umane e strumentali proprie, di video aventi ad oggetto le attività del Consiglio regionale e delle sue articolazioni.
I video prodotti su temi e iniziative individuati dal Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Eventi, Urp e Biblioteca, dovranno documentare l'attività dell'Assemblea legislativa, gli eventi promossi, partecipati o organizzati dall'Ente e dalle sue

articolazioni sull'intero territorio regionale. A mero titolo esemplificativo si specifica che i video potranno consistere in brevi interviste o in filmati idonei a dar conto di quanto esposto sopra. I video dovranno essere forniti nei formati standard per i principali social network e la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, dopo adeguata post-produzione.

L'affidatario dovrà garantire la presenza di personale specializzato dotato di idonea attrezzatura, presso la sede del Consiglio regionale o i luoghi in cui si svolgono le iniziative da documentare; i servizi richiesti vengono individuati e comunicati settimanalmente fatti salvi termini inferiori, da concordarsi di volta in volta, in relazione a eventuali urgenze. La realizzazione delle riprese potrà essere necessaria anche nei giorni prefestivi e festivi.

I video dovranno riportare in sovraimpressione il logo del Consiglio regionale del Piemonte, il cui posizionamento dovrà essere concordato con l'Ente ed essere sottotitolati per consentirne la fruizione da parte di persone non udenti o ipoudenti.

I video realizzati saranno di proprietà del Consiglio regionale che avrà un diritto d'uso illimitato e potrà diffonderli liberamente sui propri canali.

I servizi dovranno essere prestati secondo le indicazioni e in stretto coordinamento con le competenti strutture di comunicazione e informazione istituzionale del Consiglio regionale.

I video dovranno essere consegnati, previa adeguata post-produzione, nel tempo massimo di un'ora e trenta dalla conclusione dell'evento per brevi video fino ad un minuto e tre ore dalla conclusione dell'evento, per video da un minuto a tre minuti.

Art. 3 – Corrispettivo stimato della procedura e durata del contratto

L'importo complessivo del contratto per la realizzazione del servizio descritto nel presente avviso è stimato, in relazione a servizi con caratteristiche assimilabili realizzati in precedenza dal Consiglio, in euro 21.500,00 iva esclusa.

La somma sopra indicata rappresenta il valore massimo delle prestazioni contrattuali richiedibili; l'ammontare definitivo del contratto dipenderà dall'effettivo numero di servizi richiesti ed effettivamente realizzati.

I costi di realizzazione dei video sono stati così individuati:

-costo complessivo (tutto compreso) per il servizio di ripresa con durata massima di una giornata intera **e produzione del video** di durata fino a 1 minuto, = € 372,90, iva esclusa;

-costo complessivo (tutto compreso) per il servizio di ripresa con durata massima di mezza giornata **e produzione del video** di durata fino a 1 minuto, = € 223,74 iva esclusa;

- **costo al minuto per la produzione video** di durata superiore al minuto già compreso nelle precedenti due voci = € 74,58 iva esclusa

Il contratto avrà durata dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2026.

Art. 4 - Modalità dell'affidamento

L'affidamento viene disposto mediante trattativa diretta (TD) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a.

Art. 5 – Durata del contratto

Il contratto avrà una durata sperimentale fino al 31/12/2026 con decorrenza dalla data della stipula.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare gli istituti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 6 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i controlli, con le modalità prescritte dall'art. 52 d.lgs. 36/2023, sull'autodichiarazione rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000 dall'operatore economico invitato e attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss del d.lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente documento.

Art. 7 - Penali

La ditta affidataria è tenuta ad eseguire la prestazione secondo correttezza e buona fede.

In caso si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali - per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o comunque riconducibili all'affidatario - l'amministrazione committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione, applicherà le penali, ai sensi dell'art. 1382 c.c. ed art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'esecutore, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Le penali sono altresì applicabili nell'ipotesi di

a) mancata realizzazione di un servizio richiesto nei termini contrattualmente previsti o concordati, ai sensi dell'art. 2, con applicazione di una penale di euro 300,00;
b) ritardo nella consegna dei video rispetto alle tempistiche indicate all'art. 2 ultimo comma, con applicazione di una penale di euro 150,00.

Art. 8 - Risoluzione per inadempimento

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al citato articolo 7 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di messa in mora, nei casi previsti dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 122, per "grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni" si intende, tra l'altro:

a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;
b) l'ingiustificata sospensione della prestazione e la mancata ripresa dei servizi a seguito di formale richiesta da parte dell'amministrazione;
c) la mancata realizzazione, nei termini contrattualmente previsti o concordati ai sensi dell'art. 2, di n. 3 servizi richiesti;
d) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi del suddetto articolo 7 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto;
e) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

Dalla data di efficacia della risoluzione, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Art. 9 - Cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 c.1 del D.Lgs 36/2023.

Art. 10 - Recesso

L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante verifica la regolarità delle prestazioni stesse.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a

qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva

L'affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della società stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l'affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
L'affidatario deve essere in possesso di una polizza di copertura assicurativa RC, in corso di validità, per il risarcimento danni cagionati a persone e beni in conseguenza dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

Art. 12 - Modalità e termini di fatturazione

La fatturazione dovrà avvenire sulla base dei servizi video effettivamente ordinati e realizzati nel periodo considerato.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Comunicazione istituzionale, Ufficio Stampa, Eventi, URP e Biblioteca -codice univoco ufficio: OAHVSQ.

Il pagamento della fattura avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dalla Società, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

Art. 13 - Clausola del "Pantouflage"

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.
Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex

dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato D.Lgs 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di 3 (tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato).

Art. 14 - Codice di comportamento

L'affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell'UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all'atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 15- Responsabilità trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare l'affidatario quale Responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari. L'esecuzione del servizio può comportare l'acquisizione dei seguenti dati: immagini di persone. L'affidatario, con l'accettazione della nomina a Responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 16 - Obbligo di riservatezza

Le notizie e i dati di pertinenza del Consiglio di cui il personale dell'affidatario dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dei servizi non devono essere, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a terzi.

Art. 17 - Rapporto preferenziale

Il Consiglio riconosce l'affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per la fruizione dei servizi oggetto del contratto.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso del presente affidamento nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i, dell'articolo 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.

Art. 19 - Controversie, foro competente e norme di rinvio

Riguardo alle controversie eventualmente derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 20– Responsabile di progetto

Responsabile Unico di Progetto è la Responsabile del Settore Comunicazione istituzionale, Ufficio Stampa, Eventi, URP e Biblioteca, dott.ssa Daniela BARTOLI

Sezione II -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 21 – Requisiti di partecipazione

La partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità di carattere generale e speciale sotto individuati:

21.1. Requisiti di carattere generale

L'operatore economico dovrà risultare in possesso dei requisiti di carattere generale e, quindi, non versare in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 – 98 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

21.2 Requisiti speciali di idoneità professionale

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), per l'attività esercitata, inerente e riconducibile al servizio di cui al presente appalto, se obbligatoria in relazione alla qualificazione giuridica dell'operatore economico;
2. iscrizione al MePA per il bando Servizi - categoria "Audio, Foto, Video e Luci" cpv 92111000-2 - Servizi di produzione di film e video.

21.3. Requisiti speciali di capacità tecnico- professionale

In relazione ai requisiti di capacità tecnico – professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., l'operatore economico conferma, quanto già dichiarato in sede di manifestazione di interesse, ovvero:

- di aver svolto contratti riguardanti servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso; nel modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse dovranno essere indicati gli estremi di almeno 3 contratti relativi a servizi analoghi di importo unitario minimo di euro 3.000,00 svolti negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell'avviso, con precisazione degli importi, delle date e degli oggetti dell'affidamento, nonché dei destinatari dei servizi stessi.

L'Amministrazione verificherà la veridicità di quanto dichiarato e, come da deliberazione n. 464 del 27 luglio 2022 dell'ANAC, la verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata mediante l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Gli operatori devono procedere per tempo alla registrazione sul sistema FVOE.

Si precisa pertanto che, con la presentazione della manifestazione di interesse, non deve essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti sopra indicati.

Art. 22 -Modalità di partecipazione

L'operatore economico dovrà quindi caricare sulla piattaforma del MePA i seguenti documenti, firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica;

A- Documentazione amministrativa

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà caricare attraverso il portale, nella sezione "Busta Amministrativa":

1) Allegato A - dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023), debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

2) Modulo conto corrente dedicato;

B- Offerta economica

b) Offerta economica

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà produrre e allegare attraverso il portale, nella sezione "Busta Economica", l'offerta economica a pena di esclusione dalla gara, operando secondo la seguente procedura:

-immettendo a sistema il valore offerto rispetto alla Base d'asta indicata di euro 21.500,00, IVA esclusa;

-immettendo a sistema il preventivo di dettaglio dei costi dei servizi offerti, con così come presentato in sede di manifestazione di interesse;

- l'offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 anche l'indicazione dei propri costi della manodopera, il contratto collettivo applicato e i costi per gli oneri della sicurezza aziendale, compilando l'apposito modulo allegato (allegato B).

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo l'amministrazione.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.

L'amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'amministrazione non procederà all'apertura dell'offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento in caso di motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di

spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.lgs. 36/2023, l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si precisa che l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del contratto dichiara e accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto, nonché a rispettare l'obbligo di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal contratto.

Le norme e le disposizioni di cui alle presenti condizioni particolari sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 23 - Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;

- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

LA DIRIGENTE RUP
Daniela BARTOLI
(Firmato digitalmente)